



COMUNE DI VINOVO

(Provincia di Torino)

COMUNE DI VINOVO
PROV. DI TORINO
Copia Fotostatica conforme all'originale composta di n. 0776 Facciate
Vinovo, li 3-1 MAG. 2010



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

A. Bort

Delibera n° 71/GC

OGGETTO: Approvazione "Piano Finanziario per la definizione della tariffa rifiuti anno 2010"

L'anno duemiladieci addi ventisette del mese di aprile alle ore 00:30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

			Presenti	Assenti
1.	MAIRO Maria Teresa	Sindaco	X	
2.	CERULLI Francesco	Vice Sindaco	X	
3.	PAGLIASSOTTO Maria	Assessore	X	
4.	COSTA Mario	Assessore	X	
5.	LIGUORI Alessio	Assessore	X	
6.	DALMASSO Alberto	Assessore	X	
7.	BELLODI Laura	Assessore	X	
8.	TARANTINO Erika	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale PESCE Dott. Giovanni.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 130 del 26/04/2010 presentata dall'ufficio Ambiente ed Ecologia

L'Assessore all'Ambiente relaziona:

Premesso che

- in data 08/09/1998 con provvedimento n.ro n.ro 413-109805, la Provincia di Torino approvava il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, il quale prevedeva l'inserimento del Comune di Vinovo all'interno del Bacino numero 14, il cui ente di riferimento preposto era il Consorzio Intercomunale Torino Sud;
- in data 13/03/2000 con Delibera del Consiglio Comunale n. 29, l'amministrazione di Vinovo aderiva al suddetto Consorzio, in ottemperanza alle disposizioni Provinciali;
- l'art. 11, comma 1 della Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24 dispone in particolare che i comuni appartenenti allo stesso bacino debbano consorziarsi obbligatoriamente ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 267/2000 in "Consorzi di Bacino" attribuendo a questi ultimi funzioni di governo e di coordinamento al fine di assicurare la realizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani,
- in data 28.11.2003 con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino 14 n.ro 20, è stato costituito il Consorzio Obbligatorio che assumeva la denominazione di Consorzio Valorizzazione rifiuti 14, abbreviato con l'acronimo "Covar 14";
- con la medesima deliberazione l'Assemblea dei Sindaci del Covar14 ha approvato lo Statuto e la Convenzione del COVAR14;
- l'art. 3 dello Statuto del predetto consorzio, rubricato "Competenza consortile" dispone, al comma 4, che *"Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio previo assenso dei Comuni"*
- in data 01/02/2005 con deliberazione del Consiglio Comunale n 2, il comune di Vinovo ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2005 il sistema tariffario per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, individuando il COVAR 14 quale unico soggetto cui affidare la gestione del ciclo dei rifiuti nella sua interezza, dalla raccolta dei rifiuti alla applicazione della tariffa alla sua riscossione;

Premesso altresì che:

- con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 la Corte Costituzionale ha sciolto dei nodi fondamentali in ordine alla natura impositiva, al trattamento fiscale ed alle modalità di riscossione della tariffa chiarendo:
 - a) che lo scrutinio di legittimità costituzionale affrontato con tale pronunciamento è limitato alla tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997;
 - b) che la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 non risulta ancora attuabile con la conseguenza che l'unica TIA che trova applicazione nei Comuni è quella ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997;
 - c) che la TIA ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 non è un corrispettivo, ma di converso deve esserne riconosciuta la natura tributaria.
 - d) che in analogia alla normativa sulla TARSU il soggetto attivo del prelievo della tariffa ex art. 49 del decreto Ronchi è il Comune mentre, diversamente dalla disciplina della TARSU la TIA non reca specifiche disposizioni in tema di accertamento, liquidazione e sanzioni, fatta eccezione per la facoltà di riscossione tramite ruolo;
 - e) che la lacunosità delle statuizioni contenute nel comma 9 dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 con riguardo alla disciplina dell'accertamento e della liquidazione della TIA (il quale si limita a prevedere che «la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare») può essere colmata con l'esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate anche tributarie dal citato art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 o in via di interpretazione sistematica.
- alla luce del chiarimento della consulta il titolare del potere impositivo della tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del D.lgs 22 del 1997 risulta essere esclusivamente l'amministrazione comunale, unico soggetto deputato a

normare con proprio regolamento tutti gli aspetti del tributo de quo lasciati dal legislatore statale privi di disciplina;

Atteso

▪ che al fine di dirimere alcune questioni procedurali, conseguenti alla citata pronuncia della Corte, il Prof. Avv. Paolo Scaparone di Torino, ha reso in data 11 dicembre 2009 un parere con il quale, muovendo dal disposto dell'art. 52 del d.lgs 15.12.1997 n. 446 il quale statuisce che "Le Province e i comuni possono disciplinare con regolamento con le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi" ipotizza la possibilità di scindere, con lo strumento regolamentare, la titolarità del potere impositivo dalla titolarità dell'entrata, individuando un soggetto diverso dal comune cui trasferire quest'ultima e consentendo quindi il mantenimento in capo al Covar14 della stessa;

Considerato

- che questa tesi è suffragata dalla Corte Costituzionale che con la predetta sentenza n. 238 ha rilevato che "già per la TAR SU il Comune aveva la possibilità, con proprio regolamento, di affidare a terzi l'accertamento e la riscossione dei tributi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e di delegare ad essi il potere di essere «parti del processo tributario», ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, senza che con ciò venisse meno l'originaria posizione di soggetto attivo del Comune stesso. La normativa riguardante la TIA si differenzia sul punto solo per il fatto che essa pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento, con la conseguenza che il solo fatto dell'affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune, analogamente a quanto avviene per la TAR SU".

Dato atto che:

- In data 26.04.2010 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42, si deliberava:
 - 1) L'approvazione del nuovo "Regolamento per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2010", che recepiva la tesi introdotta dalla sentenza della corte Costituzionale prima citata, in materia di tariffa rifiuti;
 - 2) Il trasferimento al Covar14, con effetto dal 1 gennaio 2010, della titolarità dell'entrata della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nonché i poteri di accertamento e di riscossione della stessa, attraverso le modalità, condizioni e obblighi disciplinati dal suddetto regolamento;
 - 3) Di rimettere alla Giunta comunale l'approvazione annuale del Piano Finanziario e della determinazione concreta della Tariffa ex art. 49 del d.lgs n. 22/1997 sulla scorta dei criteri generali indicati dal suddetto regolamento;

Atteso che:

- la tariffa ex art. 49 del decreto Ronchi è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (parte variabile).
- con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio approvato con il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato elaborato il "metodo normalizzato" per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.
- i criteri di determinazione della TIA sono contenuti nel citato decreto del 1999 che prevede indici costruiti, sulla quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, su coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attività esercitate nell'ambito delle utenze non domestiche.
- il metodo di riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche utilizzato al momento dell'istituzione della tariffa è quello di cui all'art. 11, comma 4 del D.P.R. 158/1999, ovvero della percentuale di composizione dell'ultimo ruolo TAR SU, ma che è possibile fare ricorso ad altri criteri razionali che si fondano sullo studio effettivo della composizione del costo, ovvero sulle superfici tariffabili o sul numero delle utenze;

Preso atto che:

- nel mese di marzo 2010 il Covar 14 ha trasmesso il Piano Finanziario anno 2010, per la definizione della tariffa rifiuti anno 2010, che si allega alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale, dal quale emerge che l'importo complessivo del servizio ammonta ad € 1.996.147,93;

Considerato che:

- Per l'anno 2010 la presente amministrazione non intende apportare modifiche:
 - ai criteri di determinazione della TIA rispetto a quelli adottati nel corso dell'anno 2009, ovvero che prevedono indici costruiti, sulla quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, su coefficienti di



potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attività esercitate nell'ambito delle utenze non domestiche;
 ➤ al metodo di riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, rispetto a quello adottato nel corso dell'anno 2009;

Ritenuto che:

- Il suddetto piano finanziario anno 2010, risulta essere condiviso e ritenuto meritevole di approvazione da parte della presente amministrazione comunale;

Visto:

- il Testo Unico della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali;

Propone che la Giunta Comunale deliberi:

- 1) Di approvare il "Piano Finanziario per la definizione della tariffa rifiuti anno 2010", che si allega alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale, dal quale emerge che l'importo complessivo del servizio ammonta ad € 1.996.147,93;
- 2) Di dar atto che per l'anno 2010 la presente amministrazione non intende apportare modifiche:
 - ai criteri di determinazione della TIA rispetto a quelli utilizzati nel corso dell'anno 2009, ovvero che prevedono indici costruiti, sulla quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, su coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attività esercitate nell'ambito delle utenze non domestiche;
 - al metodo di riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, rispetto a quello utilizzato nel corso dell'anno 2009;
- 3) Di riservarsi, con successiva deliberazione, ad apportare le dovute rettifiche al suddetto piano Finanziario, al fine di ridurre e razionalizzare i costi comuni di gestione del servizio;
- 4) Di incaricare il responsabile dell'area tecnica manutentiva LL.PP ed Ambiente della trasmissione della presente deliberazione al Covar14, per quanto di competenza;

Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione stante l'imminente scadenza dei termini per l'approvazione del provvedimento di cui al punto precedente nonché per la conseguente approvazione del bilancio di previsione del Covar14

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, relativi alla regolarità tecnica (FAVOREVOLE).

Senza sviluppo di discussione.

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese da parte del Sindaco e degli Assessori presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva, nonché la proposta da ritenere a tutti gli effetti, dispositivo della presente deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese da parte degli Assessori presenti e votanti DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
(MARIU Maria Teresa)



IL SEGRETARIO GENERALE
(PESCE Dott. Giovanni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27 aprile 2010.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Gianluca MARANNANO)



Relata di pubblicazione N° 525/2010

Dal 27 aprile 2010 al 11 maggio 2010.

Il Messo Comunale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 27 aprile 2010

Vinovo, li 14 MAG. 2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Gianluca MARANNANO)



Copia della presente è stata comunicata:

- ai Capigruppo Consiliari
- al Prefetto

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

E' divenuta esecutiva il _____, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Vinovo, li 27.04.2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(PESCE Dott. Giovanni)

Il Funzionario incaricato



- Originale
- Copia conforme all'originale

Vinovo, _____



1914 MAR 1

